

SCHEMA AIR (Analisi di impatto della Regolamentazione)

Proposta di Delibera n. 34 del 15/03/2017 ad oggetto: **“Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017”** da adottarsi con Deliberazione di C.C.

Finalità dell’atto regolamentare :

Approvazione delle modifiche da apportare alle disposizioni regolamentari mirate a disciplinare la TARI, quale tributo facente parte dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014).

Obiettivo da realizzare (di breve, medio, lungo periodo) con l’intervento normativo:

Per la TARI, la suddetta L. n. 147/2013 provvede a delineare i principi del tributo, rimandando all’adozione di apposito Regolamento la definizione della relativa disciplina per l’applicazione della tassa.

La scelta operata nella predisposizione del Regolamento era stata da un lato quella di trattare esclusivamente gli aspetti demandati alla potestà dispositiva comunale, limitando al massimo l’inserimento nel testo regolamentare delle prescrizioni di legge.

Trattandosi di normativa in continua evoluzione, nel testo deliberativo era stata anche espressamente considerata la possibilità di aggiornare il Regolamento qualora successivamente all’adozione dello stesso fossero intervenute nuove norme o modifiche alle disposizioni vigenti in materia.

Con deliberazione di C.C. n. 108 del 25.09.2014 ad oggetto: *“Modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”* era stata effettuata una prima revisione del testo regolamentare aggiornandolo alle nuove disposizioni normative introdotte con la Legge di conversione del D. L. 16/2014 (L. n. 68/14).

Un secondo aggiornamento si era reso necessario con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 (Deliberazione di C.C. n. 42 del 21/05/2015) con cui erano state disposte interessanti modifiche in materia Tari, ed in particolare in merito all’istituto del ravvedimento operoso (art. 1 comma dal 637 al 640), le cui disposizioni avevano notevolmente ampliato la possibilità per il contribuente di pagare in ritardo, rispetto alle scadenze previste, con sanzioni ridotte.

Le modifiche che si propongono ora con la presente deliberazione, sebbene in linea di massima non comportano grossi stravolgimenti, risultano necessarie al fine di rispondere alle mutate realtà presenti sul territorio e dare evidenza a talune richieste presentate dai cittadini.

Si coglie anche l’occasione, come effettuato con la precedente revisione, per facilitare l’interpretazione di alcune disposizioni normative, operare semplici precisazioni e/o correzioni che non comportano modifiche sostanziali al contenuto del dispositivo.

Quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione è stata posta (Allegato B), una tabella di raffronto tra gli articoli del vigente testo regolamentare e le modifiche che si reputano necessario da adottare.

Destinatari dei principali effetti dell’atto regolamentare:

Contribuenti.

Modalità di informazione e diffusione delle nuove prescrizioni e/o opportunità - benefici introdotti con il Regolamento:

- pubblicazione delibera sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
- diffusione a mezzo del sito internet dell’Ente

Valutazione dell'opzione di non intervento:

Per le motivazioni suesposte, la mancata adozione delle modifiche al Regolamento TARI comprometterebbe la gestionalità del tributo, inoltre si porrebbe ostacolo all'esigenza di semplificare e facilitare la comprensione del testo regolamentare e di renderlo consono alle mutate realtà presenti sul territorio.

Valutazione dell'opzione di soluzioni alternative al regolamento, diverse da quella proposta:

Per legge, la disciplina dei tributi può avvenire solo attraverso l'adozione di norme regolamentari.

Strumenti da mettere in campo per il controllo e monitoraggio dell'intervento regolamentare:

Trattandosi di regolamento tributario occorre fare riferimento alle disposizioni di legge dettate in materia.

Conclusioni:

Le modifiche che si propongono ora con la presente deliberazione, sebbene in linea di massima, non comportano grossi stravolgimenti, risultano necessarie al fine di rispondere alle mutate realtà presenti sul territorio nonché il soddisfacimento di talune richieste manifestate dai contribuenti.